

## **SAVT/ÉCOLE**

### **PART TIME A SCUOLA**

#### **SCADENZA DOMANDE: sabato 19 maggio 2012**

Scadono a breve i termini per la presentazione della domanda per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La domanda ha valenza per un BIENNIO e coloro che desiderano rientrare a tempo pieno devono farne espressa richiesta.

Le domande vanno indirizzate alla Sovrintendenza agli Studi – Direzione personale scolastico e presentate al proprio dirigente didattico.

Normativa di riferimento: art. 39 CCNL 29 novembre 2007 ed il T.U. Sul part-time, ovvero il D.lgs n° 61- 25 febbraio 2000.

La legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede la **precedenza** per l'ottenimento del part-time per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica e per il lavoratore che assiste il figlio, il coniuge o un genitore affetto da patologie oncologiche.

Nella richiesta va esplicitata la richiesta della tipologia richiesta;

- ⤴ part-time ORIZZONTALE: con articolazione della prestazione di servizio per non meno di 3 giorni lavorativi.
- ⤴ Part-time VERTICALE: con articolazione della prestazione di servizio su tutti i giorni lavorativi della settimana (non meno di 5).

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal CCNL, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.